

## **Allegato A**

### terza modifica alle Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento approvate con DGR n.518 del 30 maggio 2016

#### **Nel capitolo 6 “Contratto per l'assegnazione dei contributi”, il 16° punto dell'elenco puntato, è sostituito con:**

- “In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle ‘Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento’, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative”;

#### **Nel capitolo 9 “Proroga dei termini”, dopo il primo capoverso è inserito il seguente periodo:**

“Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore.”

#### **Nel capitolo 10 “Stati di avanzamento dei lavori”, il secondo capoverso è sostituito con:**

“Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.”

#### **Nel paragrafo 14.2.4 “Legittimità e contabilizzazione delle spese”, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente periodo:**

“Si rammenta, tuttavia, che la normativa dell'Unione europea non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è possibile, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario oppure in base a contributi che vengono conferiti in natura da parte dei beneficiari, secondo quanto previsto nel PSR, nei documenti regionali attuativi e nei bandi.”

#### **Nel paragrafo 14.3.15 “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità”, il punto b è sostituito dal seguente:**

- b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader; eventuali deroghe, in coerenza con quanto disposto all'Allegato III<sup>1</sup>, parte 1, punto 2.2, lettera b) del regolamento (UE) n.808/2014 e ss.mm.ii., possono essere definite nelle direttive specifiche per l'attuazione di misure/sottomisure/tipi di operazione;

---

<sup>1</sup> Come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016